

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 aprile 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre
2022, n. 0123/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres. (23R00093) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre
2022, n. 0126/Pres.

Regolamento di attuazione della parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale. (23R00094) Pag. 3

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2022, n. 15.

Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale. (23R00110) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2022, n. 16.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie. (23R00111) Pag. 10


REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 22.

Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.RA. e disposizioni in materia di società in house della Regione. (23R00105) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 23.

Istituzione del premio "One Health Award". (23R00106) Pag. 22





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2022, n. 0123/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

Visto l'art. 1, comma 255, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 recante «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020» e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 28 dicembre 2021 recante «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021» e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 88 del 14 aprile 2022;

Considerato che alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono destinate risorse per l'anno 2021 pari a euro 531.274,86, come indicato in tabella 1 del menzionato

decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 dicembre 2021;

Vista al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 6 giugno 2022 e il relativo allegato recante «Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 28 dicembre 2021»;

Visto il proprio decreto del 19 luglio 2021 n. 117/Pres. recante «Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)», emanato allo scopo di definire le modalità di utilizzo e di trasferimento delle risorse relative al Fondo caregiver per il triennio 2018-2019-2020, di cui al citato decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2020;

Considerato che vi è la necessità di aggiornare il sopra richiamato regolamento alla luce delle disposizioni di cui al più volte citato decreto ministeriale 28 dicembre 2021 e delle linee di indirizzo di cui alla menzionata deliberazione giuntale n. 800 del 6 giugno 2022;

Rilevato altresì che tale regolamento ha evidenziato delle criticità nell'interpretazione di alcuni aspetti di carattere procedurale da parte degli enti gestori dei servizi sociali dei comuni, che hanno provocato comportamenti disomogenei sul territorio regionale;


Ritenuto pertanto di aggiornare il testo del regolamento e di superare le succitate criticità apportando alla vigente disciplina le modifiche considerate al momento più urgenti, in grado di corrispondere alle seguenti finalità:

aggiornare i riferimenti normativi armonizzando il testo con i contenuti del decreto ministeriale 28 dicembre 2021 e delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione giuntale n. 800 del 6 giugno 2022;

esplicitare o puntualizzare alcuni aspetti riferiti in particolare, alla procedura di accesso, alle situazioni prioritarie e alle relative tempistiche, introducendo riferimenti temporali certi, anche per la conclusione del procedimento;

apportare comunque ogni correzione di carattere formale e ogni precisazione di contenuto esplicativo preordinate a una miglior comprensione e applicazione della misura;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 5 agosto 2022 con la quale si è provveduto ad approvare in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021,



n. 0117/Pres.», ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

Attesi i pareri favorevoli espressi dalla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia con nota prot. 241/2022 di data 19 settembre 2022, nonché dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione di cui all'estratto n. 45/2022 del processo verbale, riferito alla riunione n. 18 dell'8 settembre 2022;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1367 del 23 settembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.

(Omissis);

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 del DPRReg 117/2021

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7, le modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), di seguito Fondo caregiver.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del DPRReg 117/2021

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 117/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui all'art. 2» sono inserite le seguenti: «residenti in Friuli-Venezia Giulia,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il riconoscimento di caregiver familiare e il relativo beneficio può essere concesso esclusivamente ad un familiare per un solo assistito.»

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del DPRReg 117/2021

1. Al comma 1, dell'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 117/2021, le parole: «Dipartimento per le politiche della famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità».

Art. 4.


Modifiche all'art. 5 del DPRReg 117/2021

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 117/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «in conformità a quanto stabilito all'art. 37 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per accedere al beneficio economico correlato al riconoscimento del ruolo di caregiver familiare, i richiedenti rappresentano la loro situazione al servizio sociale dei comuni di competenza territoriale della persona assistita, che, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.»



c) al comma 3 le parole: «decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In relazione alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 non sono da considerare prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente regolamento i *caregiver* familiari che assistono persone che già beneficiano dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarità:

a) Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'art. 41 della legge regionale n. 6/2006;

b) cosiddetto «Fondo gravissimi» di cui ai commi 72-74 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione - Legge finanziaria 2009);

c) cosiddetto «Fondo SLA» di cui alla delibera della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376.»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.bis. Nei sessanta giorni successivi alla data del decreto di concessione di cui all'art. 4, possono presentare istanza di accesso al beneficio esclusivamente le categorie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto di quanto stabilito nel comma 5. Il contributo viene concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico, considerando in prima istanza i soggetti appartenenti alle medesime categorie prioritarie già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro il termine di cui al comma 6, entro centoventi giorni a decorrere dal termine medesimo, possono presentare istanza di accesso al beneficio anche i *caregiver* familiari non appartenenti alle tipologie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, ancorché beneficiari dei contributi di cui al comma 5. Il contributo viene concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico considerando in prima istanza i soggetti già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.»;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di esaurimento delle risorse gli EEGG provvedono a darne apposita comunicazione tramite i propri siti istituzionali.»;

h) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire l'accesso alla misura da parte di più *caregiver* familiari, non possono accedere al contributo economico i soggetti che ne hanno già beneficiato nelle tornate precedenti.».

Art. 5.

Modifica all'art. 6 del DPREg 117/2021

a) Il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 117/2021 è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 7 del DPREg 117/2021

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 117/2021 le parole: «decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021» e le parole: «commi 3, 4 e 5» sono soppresse.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres.

Regolamento di attuazione della parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-*quater*, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 19 ottobre 2022)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), Parte III (Beni paesaggistici), di seguito denominato Codice;


Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e, in particolare, l'articolo 57 (Piano paesaggistico regionale);

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 22 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Codice, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 12 novembre 2013 e, in particolare, l'articolo 8 recante istituzione del Comitato tecnico paritetico per la definizione dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e per le attività di revisione e aggiornamento;

Visto il decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018, con il quale, previo accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 14 marzo 2018, è stato approvato il Piano paesaggistico regionale, efficace dal 10 maggio 2018, che si compone di 118 elaborati;

Richiamati gli articoli 13 e 14 delle NTA PPR che recano le modalità con cui la Regione ha inteso coinvolgere gli organi ministeriali nel procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR;



Visti gli articoli 57-ter, 57-quater e 61, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 5/2007 recanti una prima urgente cornice normativa per i procedimenti di conformazione e di adeguamento posto che né il Codice, né il PPR la contengono, se non con riferimento alle modalità di coinvolgimento del Ministero;

Visti in particolare l'articolo 57-quater, comma 6, della legge regionale n. 5/2007 ai sensi del quale con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

a) l'attivazione di un Tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'Ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi 1-7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale del di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) la verifica di coerenza con il PPR di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle NTA del PPR;

Richiamato l'accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia «Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241», sottoscritto digitalmente il giorno 26 ottobre 2021, con cui le parti hanno stabilito di definire congiuntamente il testo del regolamento di attuazione previsto all'articolo 57-quater, comma 6, della legge regionale n. 5/2007 entro sei mesi dalla stipulazione del presente accordo;

Visto il verbale della seduta del Comitato paritetico per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale del 28 giugno 2022 nel corso della quale è stato formalmente condiviso, con modifiche, lo schema di «Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale)»;

Preso atto che il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, competente in materia di paesaggio, ha elaborato, condividendone i contenuti con il Ministero della cultura, lo schema di regolamento in attuazione dell'articolo 57-quater, comma 6, e dell'articolo 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2007 e che tale schema è stato oggetto di diramazione, secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 1/2021 del Segretariato generale e sul quale sono stati espressi i prescritti pareri favorevoli;

Visto lo schema di «Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale» predisposto dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio e condiviso con il Ministero della Cultura, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), ai sensi del quale il Consiglio delle Autonomie locali esprime, tra l'altro, parere in merito agli schemi di regolamenti e alle proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti funzioni attribuite agli enti locali; Considerato che il «Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale) disciplina funzioni esercitate dagli enti locali e che, pertanto, si è reso necessario acquisire, in relazione a tale provvedimento, il parere del Consiglio delle Autonomie locali;

Vista la deliberazione del 8 luglio 2022, n. 1016, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il testo del Regolamento di cui trattasi;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali che, nella seduta del 14 settembre 2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie in ordine al Regolamento in questione approvato in via preliminare dalla Giunta regionale e ha segnalato che all'articolo 6, comma 8, il rinvio interno non può interferire all'articolo 3, comma 2, del regolamento;

Vista l'osservazione e accolta in quanto l'articolo 6, comma 8, del regolamento afferisce agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del medesimo regolamento e ciò ai sensi delle previsioni dell'articolo 57-quater, commi 4 e 7, della legge regionale n. 5/2007;

Vista la deliberazione del 23 settembre 2022, n. 1393, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del «Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina



dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale».

Visto il testo del Regolamento allegato al presente decreto;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 ;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2022, n. 1393;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-*quater*, comma 6, e 61, comma 5, lettera *c*), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Schema « Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-*quater*, comma 6, e 61, comma 5, lettera *c*), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale».

(*Omissis*).

Art. 1.
Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 6, e dell'articolo 61, comma 5, lettera *c*), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) disciplina le modalità attuative del procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale (PPR) e a tale fine detta disposizioni procedurali e applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente riguardante la proposta di conformazione al PPR;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) la verifica di coerenza con il PPR di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle NTA del PPR.

Art. 2.
Conformazione al PPR

1. Ai sensi dell'articolo 57-*quater*, comma 1, della legge regionale n. 5/2007, la conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione al PPR richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statuari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42/2004;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985 secondo i criteri definiti all'allegato 3 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) tra il Ministero della cultura e la Regione di data 26 ottobre 2021, allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 22 ottobre 2021, n. 1622 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e di utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione al PPR:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.

3. Nell'ambito della procedura di conformazione di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7 delle NTA del PPR, i soggetti proponenti rappresentano con idonea documentazione le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste all'articolo 55 delle NTA del PPR e del relativo Allegato. Gli esiti delle attività di conformazione condivisi dalla Regione e dagli organi periferici del Ministero della Cultura (MiC) sono recepiti nel PPR con le modalità previste dagli articoli 12 e 55 delle NTA del PPR.


4. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici approvati di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), alla Regione, al Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia, di seguito Segretariato, e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di seguito Soprintendenza. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici acquisisce l'esito della verifica di intervenuta conformazione da parte del Segretariato. Il Segretariato comunica alla Regione e al Comune interessato, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, gli esiti della predetta verifica.

5. La positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, dei PCS degli Enti Parco è acquisita dalla Regione dopo la loro approvazione disciplinata dall'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). Il Segretariato comunica alla Regione e all'Ente Parco interessato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione degli atti, gli esiti della predetta verifica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 7, delle NTA del PPR.

6. Qualora la verifica di conformazione non sia positiva non trovano applicazione le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, e dell'articolo 143, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 3.
Tavolo tecnico

1. Ai fini della valutazione delle proposte inerenti gli strumenti urbanistici e i piani di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione proponente attiva almeno un tavolo tecnico con la Regione e la soprintendenza allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che cor-



reda la proposta. Al tavolo tecnico sono invitate le strutture regionali interessate per l'approfondimento della documentazione nelle materie di loro competenza. I pareri eventualmente espressi da tali strutture regionali nel corso dei lavori del tavolo tecnico sono allegati dall'ente proponente agli atti della proposta di conformazione.

2. In attuazione dei principi di leale collaborazione, semplificazione, economicità e concentrazione dell'azione amministrativa sulle proposte di conformazione degli strumenti urbanistici al PPR sono espresse anche eventuali valutazioni urbanistiche.

3. Le comunicazioni all'interno del tavolo tecnico si improntano alla massima speditezza ed informalità.

Art. 4.

Conferenza di servizi paesaggistica

1. La conferenza di servizi disciplinata all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR, di seguito denominata Conferenza di servizi paesaggistica (CSP), è convocata dall'Amministrazione proponente, che la presiede, per la conformazione degli strumenti urbanistici, varianti e piani di cui all'articolo 2, comma 2. La CSP può essere convocata anche presso le sedi della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. In attuazione del principio di copianificazione esprimono i propri pareri:

a) in rappresentanza del MiC, il Segretario regionale del MiC, o suo delegato, che si avvale del supporto tecnico istruttorio della Soprintendenza;

b) in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, il dirigente della struttura regionale competente in materia paesaggistica o suo delegato.

3. Alla CSP, oltre all'Amministrazione proponente, alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza, partecipano le altre pubbliche amministrazioni ritenute dall'Amministrazione proponente necessarie o interessate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delle NTA del PPR. Le valutazioni espresse da detti soggetti non hanno valenza decisoria nella procedura di conformazione per quanto concerne i beni paesaggistici.

4. Qualora, ai sensi del comma 3, siano interessate più strutture regionali, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 22-sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. I rappresentanti e i partecipanti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere assistiti da funzionari dei rispettivi uffici.

6. Gli atti e la documentazione tecnica da sottoporre all'esame della CSP sono indicati all'articolo 7 e sono allegati alla nota di convocazione della CSP inoltrata tramite posta elettronica certificata, a cura del soggetto proponente, agli Enti e Amministrazioni che partecipano alla CSP, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della stessa. La documentazione è resa disponibile anche sul server della Regione. Entro quindici giorni dalla ricezione della convocazione le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali.

7. Di ciascuna seduta della CSP viene redatto un verbale a cura dell'Amministrazione proponente che riassume sinteticamente le fasi essenziali della discussione, del percorso decisionale e delle valutazioni dei componenti e dei soggetti intervenuti. È consentita la registrazione delle sedute previo espresso avviso ai partecipanti. In tal caso le registrazioni fanno parte integrante del verbale. Le sedute della CSP possono essere svolte in forma telematica, mediante l'uso di piattaforme web, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i rappresentanti e i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e la possibilità di approvazione del verbale.

8. Nel verbale sono indicati:

- a) il luogo, la data, l'orario di inizio e di termine della seduta;
- b) l'oggetto degli argomenti esaminati;
- c) i nominativi dei componenti presenti e assenti;
- d) i nominativi dei soggetti invitati e dei funzionari presenti;

e) i pareri espressi corredati da adeguata motivazione connessa alla questione oggetto di discussione e riferita agli interessi specificamente rappresentati. Laddove il parere disponga prescrizioni, le

medesime devono essere chiare e specifiche ai fini del loro puntuale recepimento. Sono allegate al verbale le note scritte eventualmente presentate;

f) le decisioni di rinvio, sospensione o ritiro di previsioni oggetto di valutazione, i chiarimenti, le osservazioni, le precisazioni e le modifiche richieste e le decisioni assunte.

9. Lo schema del verbale è diramato mediante posta elettronica ai componenti della CDS e ai soggetti presenti alla seduta. Al medesimo sono apportate le precisazioni richieste dai componenti e dai partecipanti. Il verbale è dato per letto, salvo che ne sia richiesta la lettura in tutto o in parte prima dell'approvazione. Il verbale come rettificato e integrato è approvato con la sua sottoscrizione in calce. Il verbale della CSP è approvato e sottoscritto dal rappresentante dell'Amministrazione che presiede la CSP, dal rappresentante del Segretariato, dal rappresentante della Soprintendenza, dal rappresentante della Regione e dal verbalizzante.

10. Il verbale della seduta finale reca la valutazione sulla proposta di conformazione espressa dal MiC e dalla Regione e costituisce atto conclusivo dei lavori della CSP e atto essenziale per l'adozione dello strumento urbanistico. Qualora non sia approvato al termine della seduta, è approvato e sottoscritto mediante dichiarazione di concordanza.

11. Qualora la CSP non ritenga di valutare positivamente la proposta di conformazione il verbale conclusivo evidenzia le diverse motivate posizioni espresse in quella sede. L'Ente proponente può presentare una nuova proposta che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale e convoca una nuova Conferenza di servizi.

12. In caso di pronuncia favorevole congiunta, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico o il piano adeguandolo alle eventuali prescrizioni ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle NTA del PPR. Nella deliberazione di adozione è data evidenza dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni all'interno degli elaborati di variante o di piano.

13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, delle NTA del PPR il parere del MiC, espresso in CSP o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici. Nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta, con effetto non vincolante, la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR.

14. Qualora la variante interessi beni tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004, la Soprintendenza si riserva la facoltà di esprimere il proprio parere sui beni culturali anche in sede di Conferenza di Servizi paesaggistica. Qualora il parere non sia reso in sede di Conferenza di servizi, il medesimo è acquisito dalla Regione ai sensi delle disposizioni statali vigenti e ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 12, lettera c), della legge regionale n. 5/2007. Restano imprevedibili i livelli autorizzativi successivi sui beni culturali.

15. I lavori della CSP devono concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione, salvo sospensioni eventualmente rese necessarie per integrazioni documentali, accertamenti tecnici, richiesta di modifiche o al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico nei casi e ai sensi dell'articolo 12 delle NTA del PPR.

16. Lo strumento urbanistico comunale approvato dall'Amministrazione proponente è trasmesso alla Regione, al Segretariato e alla soprintendenza per gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 5.


Adeguamento al PPR

1. Ai sensi dell'articolo 57-*quater*, comma 3, della legge regionale n. 5/2007, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutarî e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti come individuati dal PPR in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42/2004.



2. Le previsioni degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.

3. Sono oggetto del parere di adeguamento del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR, strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale in quanto aventi efficacia conformativa sulla porzione di territorio comunale interessato. Con riferimento alla legislazione regionale vigente in materia di pianificazione sono oggetto di adeguamento in particolare:

a) varianti urbanistiche puntuali di cui all'articolo 63-bis della legge regionale n. 5/2007, diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che interessino beni paesaggistici;

b) le varianti di livello comunale di cui all'articolo 63-sexies della legge regionale n. 5/2007, che interessino beni paesaggistici;

c) i piani attuativi comunali (PAC) e loro varianti, che interessino beni paesaggistici;

d) piani territoriali infraregionali (PTI) e loro varianti;

e) i piani comunali di settore e le loro varianti rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 63-bis della legge regionale n. 5/2007, che interessino beni paesaggistici;

f) varianti agli strumenti urbanistici e ai piani che interessino beni paesaggistici necessarie alla realizzazione di progetti di opere che sono approvati con procedimenti aventi effetto di variante urbanistica (quali, a titolo esemplificativo, accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità), nonché eventuali varianti che modifichino strumenti e piani vigenti in applicazione di procedimenti amministrativi non ricadenti nella specifica disciplina procedurale urbanistica.

4. Sono altresì oggetto di parere di adeguamento:

a) i piani approvati da altri Enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale;

b) le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42/2004.

5. Nell'ambito della procedura di adeguamento possono essere rappresentate con idonea documentazione anche precisazioni e definizioni di dettaglio ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f), delle NTA del PPR e del relativo Allegato del PPR.

6. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati antecedentemente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali non trovano applicazione le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004.

7. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato conferma le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, qualora già in essere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 6. Parere del MiC

1. Sono oggetto del parere del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR ai fini dell'adeguamento al medesimo gli strumenti urbanistici e le varianti declinati all'articolo 5, commi 3 e 4.

2. Ai fini dell'acquisizione del parere del MiC, gli enti proponenti trasmettono al Segretariato, alla Soprintendenza e alla Regione le proposte degli strumenti urbanistici e delle varianti di cui al comma 1 prima dell'adozione dei medesimi. In attuazione del principio di leale collaborazione e, ove possibile, con modalità improntate alla massima speditezza ed informalità, la Soprintendenza può sentire la struttura regionale competente in materia di paesaggio allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta e la propria istruttoria.

3. Qualora l'oggetto dello strumento o della variante sottenda un interesse regionale oppure riguardi strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione, la struttura regionale competente in materia di paesaggio, su indicazione della Giunta regionale, può partecipare al procedimento di adeguamento. La partecipazione può avvenire:

a) inviando al Segretariato e alla soprintendenza proprie valutazioni istruttorie. Il MiC si esprime rendendo specifica motivazione sulle valutazioni istruttorie della Regione;

b) indicando una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 241/1990 entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli atti. Alla conferenza partecipano, oltre ai rappresentanti del Ministero, della Regione e dell'ente procedente, gli altri enti locali territorialmente interessati e, ove necessario, altri enti o soggetti istituzionali interessati.

4. Il parere del MiC è formalizzato dal Segretariato sulla base delle valutazioni tecnico istruttorie della soprintendenza ed è inoltrato per conoscenza anche alla Regione, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti e della documentazione tecnica. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso.

5. I termini del procedimento sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 241/1990 o, nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle NTA del PPR.

6. Il parere del MiC:

a) ha effetto vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici;

b) nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta con effetto non vincolante la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi sui beni del decreto legislativo n. 42/2004.

7. I contenuti vincolanti di cui al comma 6, lettera a), richiamati nel parere del MiC sono obbligatoriamente assunti nelle varianti e, negli strumenti urbanistici, nell'atto di adozione della variante.

8. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato regionale del MiC effettua la verifica ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 ai fini della eventuale conferma delle semplificazioni ivi previste qualora già in essere. A tal fine i Comuni trasmettono al Segretariato e alla Soprintendenza gli strumenti urbanistici approvati.

9. Successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico, del piano o del progetto, ai fini dell'aggiornamento delle banche dati regionali è assicurata da parte dei Comuni la trasmissione in formato digitale, anche all'Amministrazione regionale, della relativa documentazione.

Art. 7.

Documentazione tecnica per la conformazione o l'adeguamento al PPR

1. Ai fini della valutazione delle proposte di conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani, gli enti proponenti trasmettono alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza la documentazione secondo quanto previsto dal Modello per la conformazione di cui all'Allegato A e, in particolare:

a) Relazione illustrativa corredata da tavola del quadro conoscitivo;

b) Carta della parte statutaria;

c) Carta delle reti strategiche del PPR;

d) Carta del paesaggio;

e) Carta degli aspetti scenico percettivi;

f) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche di conformazione;

g) Relazione relativa alle aree a rischio/potenziale archeologico corredata dalle schede delle aree medesime;

h) Relazione forestale qualora siano proposte significative precisazioni delle delimitazioni delle superfici boscate comunali;

i) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica ed eventuali nuovi strati informativi utilizzati per definire la proposta di Piano;

j) Shape file aggiornato del nuovo azzonamento del territorio;

k) Rapporto ambientale di VAS;

l) Elaborato di Sintesi.



2. L'Elaborato di sintesi di cui al comma 1, lettera l), reca:

a) gli esiti del confronto tra lo strumento urbanistico o il piano in esame e il PPR con riferimento agli aspetti conoscitivi, alla delimitazione dei beni paesaggistici, allo stato dei luoghi, alle previsioni di pianificazione;

b) le eventuali ulteriori scelte urbanistiche proposte, a prescindere da quelle necessarie per la conformazione di previsioni vigenti;

c) la sintesi delle proposte di modifica grafica e normativa, rispetto al piano o strumento vigente anche in applicazione dell'articolo 12, comma 2, lettera f), delle NTA del PPR.

3. Ai fini della valutazione delle proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani, gli enti proponenti trasmettono al Segretariato, alla soprintendenza e alla Regione, la documentazione tecnica secondo quanto previsto dal Modello per l'adeguamento di cui all'Allegato B e, in particolare:

a) Relazione illustrativa relativa alle nuove previsioni urbanistiche;

b) Cartografia della parte statutaria relativa alle nuove previsioni urbanistiche;

c) Cartografia operativa e disciplina d'uso;

d) Carta degli aspetti scenico percettivi;

e) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche;

f) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica;

g) Shape file aggiornato del nuovo azionamento del territorio;

h) Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS o rapporto ambientale di VAS;

i) Elaborato di sintesi;

4. Gli Allegati A e B al presente regolamento costituiscono specifiche tecniche finalizzate a fornire supporto nei processi di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR e possono essere modificati o integrati, previa condivisione con gli organi periferici del MiC, con decreto del direttore del Servizio della struttura regionale competente in materia di paesaggio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata ai procedimenti di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR.

5. Le procedure di interscambio, la modalità di trasmissione dei dati di integrazione o modifica degli strati informativi del PPR, la definizione della loro struttura nonché le modalità specifiche di modifica o integrazione dello strato informativo sono definite ai sensi dell'articolo 55 delle NTA del PPR e del relativo allegato tecnico del PPR.

6. In ogni caso va assicurata la continuità dei flussi dei dati di integrazione o modifica degli strati informativi del PPR, unitamente a quella di aggiornamento della mosaicatura dei Piani regolatori generali comunali (PRGC).

7. Le procedure e le metodologie per la costruzione, la modifica e la trasmissione alla Regione degli strati informativi degli strumenti urbanistici diversi dagli strati del PPR, degli strati informativi relativi alla zonizzazione del territorio e alla perimetrazione delle aree soggette a vincolo nello strumento urbanistico comunale, nonché la definizione della struttura degli shape file dei dati sono definite a mezzo di documento tecnico, in analogia con quanto previsto per le modifiche al PPR all'articolo 55 delle NTA. Il documento è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

Art. 8.

Altri procedimenti aventi effetto urbanistico

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, nei casi di approvazione di progetti di opere e interventi con effetto di variante urbanistica mediante istituti quali accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, l'adeguamento al PPR ai sensi dell'articolo 57-*quater* della legge regionale n. 5/2007 è assicurato nel corso del procedimento di approvazione del progetto previsto dalla specifica normativa di settore.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti e la documentazione tecnica da predisporre ai fini dell'acquisizione del parere del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR e all'articolo 6 del presente regolamento, sono indicati nel Modello per l'adeguamento di cui all'Allegato B. La documentazione tecnica è inoltre integrata con un elaborato che evidenzia gli aspetti percettivi del paesaggio individuandone gli

elementi propri dello skyline identitario naturale o antropico esistente, quali profili paesaggistici, profilo dei crinali, profilo dell'insediamento, e i punti di intervisibilità evidenziando la morfologia dei luoghi.

3. Qualora le varianti inerenti progetti di opere e interventi riguardanti strumenti urbanistici generali già conformati, su di esse, dopo l'approvazione, si esprime il Segretariato per la verifica di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 9.

Coordinamento del PPR con strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione o di pianificazione di settore.

1. In attuazione dell'articolo 10 delle NTA del PPR, gli strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione non interessanti beni paesaggistici si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza con finalità e obiettivi del PPR e attuazione, con motivata discrezionalità, degli indirizzi e delle direttive del PPR. Le autorità proponenti sono tenute ad esaminare le interferenze con le finalità e gli obiettivi del PPR in attuazione del principio di cui al comma 4.

2. In attuazione dell'articolo 15 delle NTA del PPR, il presente articolo detta modalità applicative per il coordinamento con il PPR degli strumenti di pianificazione regionale di settore che, anche se non generano effetti conformativi sul territorio, determinano effetti sul paesaggio, sui beni paesaggistici o su ulteriori contesti paesaggistici.

3. Gli strumenti di cui al comma 2 si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive del PPR e conformità con le prescrizioni del PPR.

4. Le previsioni degli strumenti di cui al presente articolo non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.


5. La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani di cui al presente articolo è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MiC nell'ambito della procedura di valutazione ambientale toverone, se non assoggettati a VAS, l'autorità competente, prima dell'adozione dei medesimi, trasmette alla Regione e ai competenti organi periferici del MiC una nota informativa, corredata da relazione di coerenza, con la quale comunica la prossima adozione dello strumento. Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.

Art. 10.

Coordinamento con la valutazione ambientale strategica

1. I piani e le varianti generali di conformazione al PPR di cui all'articolo 63-*bis*, comma 3, lettera i-*bis*) della legge regionale n. 5/2007 sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 3 viene acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti significativi. Nell'ambito della CSP di cui all'articolo 4 la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto ambientale di VAS di cui all'art. 7, comma 1, lettera k).

2. I piani e le varianti e di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, sono oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo). A tal fine, come indicato all'articolo 7, comma 3, lettera h), nell'ambito del procedimento di adeguamento la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero, nei casi non compresi all'articolo 6 comma 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, dal rapporto ambientale. La verifica di assoggettabilità a VAS si conclude prima dell'adozione del piano o della variante e la VAS successivamente alla loro adozione.



Art. 11.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo nonché la normativa regionale e statale di settore.

Art. 12.
Rinvio dinamico

1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto: Il Presidente: Fedriga

23R00094

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2022, n. 15.

Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 Ordinario del 28 luglio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.

2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di

salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
- c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e della famiglia.

Art. 2.

Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento «Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale», approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale, per i malati oncologici e i loro familiari/care giver, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:

- a) l'attivazione di un modello organizzativo nella Rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
- b) la presenza dello psico-oncologo, in equipe multidisciplinare/multiprofessionale, nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai *Tumor Board* e ai *Multidisciplinary Team* (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e *delfollow-up*.

Art. 3.


Interventi formativi

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia.

Art. 4.

Disposizione di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.



Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi formativi in psico-oncologia, stimati in euro 60.000,00, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma lì, 26 luglio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00110

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2022, n. 16.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 68 Supplemento n. 1 del 16 agosto 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024

1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dei relativi principi applicativi nonché dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 28 giugno 2022, n. 490:

<i>Previsioni di bilancio</i>	<i>euro</i>
Residui attivi al 31 dicembre 2021	4.464.589.019,95
Residui passivi al 31 dicembre 2021	4.145.896.956,86
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	304.982.874,02
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	581.019.780,69
Fondo crediti di dubbia esigibilità	493.008.446,88
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2021	2.194.626.432,64



2. In conformità all'art. 11 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2022, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è così determinato:

<i>Risultato di amministrazione al 31/12/2021</i>	<i>euro</i>
Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (lettera A del prospetto RDA)	(+) 1.627.315.841,02
Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 1.730.551.240,73
Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)	(-) 837.288.532,69
Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 940.523.932,40
Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2021	(-) 7.375.815.084,74
Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)	(-) 8.316.339.017,14

3. In conformità alla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2022, il risultato di amministrazione e l'avanzo di cassa al 31 dicembre 2021, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo quanto riportato nella nota integrativa alla presente legge di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato n. 1).

Art. 2.


Mutui e prestiti obbligazionari

1. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 11/2020, il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati agli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 21/2021, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche, è autorizzato nel limite massimo di euro 775.336.099,98, per l'anno 2022, di cui euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti ed euro 425.336.099,98 per la copertura, ai sensi dell'art. 40, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, del debito da contrarre solo per fare fronte ad effettive esigenze di cassa, in relazione alle spese concernenti il pagamento dei residui perenti in conto capitale a carico della Regione, in incremento per euro 65.426.375,44 rispetto a quanto stabilito ai sensi del predetto art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 21/2021.

2. Per gli anni 2023 e 2024, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario resta confermato, rispettivamente, in euro 300.000.000,00 e in euro 250.000.000,00, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale n. 21/2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'integrazione delle voci di spesa di cui ai programmi 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione 50 «Debito pubblico», titoli 1 «Spese correnti» e 4 «Rimborso prestiti», rispettivamente, per euro 2.270.651,55 e per euro 1.298.087,30, per l'anno 2023, e per euro 2.224.983,48 e per euro 1.343.755,37, per l'anno 2024, e la corrispondente riduzione, per complessivi euro 3.568.738,85, per ciascuna annualità 2023 e 2024, del fondo per le spese obbligatorie di cui al programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20, titolo 1, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 21/2021.

4. L'elenco degli investimenti di cui ai commi 1 e 2, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.



Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa. Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 36.402.442.018,11, in termini di competenza, e a euro 33.319.213.573,78, in termini di cassa, per l'anno 2022;

b) pari a euro 31.787.056.419,20, in termini di competenza, per l'anno 2023;

c) pari a euro 31.401.541.415,99, in termini di competenza, per l'anno 2024.

2. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e conformemente agli schemi di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a) la nota integrativa di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato n. 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 8);

i) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 (allegato n. 9);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 10).

Art. 4.

Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti

1. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

b) ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

c) ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d) ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

e) ente Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano;

f) ente Parco naturale regionale di Veio;

g) ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

h) ente Parco regionale dell'Appia Antica;

i) ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

l) ente regionale Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico;

m) ente Parco regionale dei Castelli Romani;

n) ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

o) ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

p) ente regionale Roma Natura.

2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 degli enti pubblici dipendenti della Regione (allegato n. 11).


Art. 5.

Incremento del fondo speciale di parte corrente. Disposizioni finanziarie varie

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», approvato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 21/2021, è incrementato per euro 6.000.000,00, per l'anno 2022, e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1, approvato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 21/2021.

2. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche, di cui al programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1, è incrementata per complessivi euro 1.000.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, rispettivamente, per euro 500.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 e per euro



500.000,00, in riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'art. 50 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente la partecipazione della Regione alla fondazione «Fiera di Roma», di cui al programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie»;

b) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche, concernente il fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, di cui al programma 02 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1, è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 1, commi da 21 a 28, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 e all'art. 11 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, concernenti il fondo per la copertura degli interventi in materia di finanza etica e microcredito, di cui al programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 2;

c) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche, concernente il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte corrente, di cui al programma 02 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1, è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 50 della legge regionale n. 14/2021, concernente la partecipazione della Regione Lazio alla fondazione «Fiera di Roma» di cui al programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie»;

d) l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 50 della legge regionale n. 14/2021, concernente la partecipazione della Regione Lazio alla fondazione «Fiera di Roma» di cui al programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 3, è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 22/2019, concernente il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte corrente, di cui al programma 02 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1;

e) l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente il fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni - parte corrente, di cui al programma 03

«Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 1.000.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

f) l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente l'attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LAZIOcrea S.p.a., di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 4.500.000,00, per l'anno 2022 e per euro 2.000.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

g) l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, concernente finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche e successive modifiche, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» titolo 2 «Spese in conto capitale», è incrementata per euro 5.000.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2;

h) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche, di cui al programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1, è incrementata per euro 500.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

i) l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, di cui al programma 08 «Cooperazione e associazionismo» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1, è incrementata per euro 600.000,00, per l'anno 2022 e per euro 600.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.



Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)» e successive modifiche. Disposizioni finanziarie

1. Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:

a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;

b) rispettino le seguenti prescrizioni:

1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773/1931;

2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;

3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;

4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 691 del codice penale;

5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei lavorati, combustibili, riscaldati o vaporizzati;

6) interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;

7) fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del regio decreto n. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e

successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 6, è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. L'Osservatorio presenta annualmente una apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.»;

c) l'art. 11-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis (Disposizioni transitorie). — 1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b).

3. Nelle more dell'individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 6), si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773/1931:


a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23,00 alle ore 9,00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori;

b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 2,00 alle ore 10,00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori.»;

d) dopo il comma 1 dell'art. 12, è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell'esercizio.».

2. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui al programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2023, e per euro 250.000,00, per l'anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.



Art. 7.

Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 concernente interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche

1. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 74 della legge regionale n. 7/2018 di cui al programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 500.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 8.

Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 «Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale» e successive modifiche

1. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 6/2015, concernente il fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva, di cui al programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» e successive modifiche

1. All'art. 4 della legge regionale n. 4/2014 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, prima delle parole: «Roma capitale» sono inserite le seguenti: «La Regione»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di valorizzare le esperienze maturate da parte degli enti e delle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 6-bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività a supporto delle donne vittime di violenza in contesti sociali di particolare complessità,

la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare gli ambiti territoriali e le fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni.».

Art. 10.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alla Giornata regionale in memoria delle «marocchine»

1. L'art. 10 della legge regionale n. 14/2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Mese regionale in memoria delle vittime delle «marocchine»). — 1. La Regione promuove il ricordo e la conoscenza dei tragici episodi di violenza sessuale e fisica nei confronti delle popolazioni civili verificatisi nel mese di maggio del 1944, in particolare nelle Province di Frosinone e di Latina, a danno di decine di migliaia di donne, uomini e bambini, di cui si macchiarono gli appartenenti al Corpo di spedizione francese in Italia (CEF), istituendo nel mese di maggio di ogni anno, il mese regionale in memoria delle vittime delle «marocchine».

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il programma, le iniziative e le modalità di svolgimento del mese di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative al mese regionale in memoria delle vittime delle «marocchine»» la cui autorizzazione di spesa pari a euro 5.000,00 per l'anno 2022 e a euro 10.000,00 per l'anno 2023 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti» titolo 1.».

Art. 11.

Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 «Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale» e successive modifiche

1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2014 e successive modifiche, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».



Art. 12.

Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 «Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)» e successive modifiche. Contributo straordinario all'ASP «S. Alessio - Margherita di Savoia»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2019 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«4-bis. Nel rispetto della normativa statale vigente, le ASP possono promuovere la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.»

2. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza educativa in favore di persone con disabilità visiva e pluridisabilità attualmente gestiti dall'Azienda di servizi alla persona disabile visiva «S. Alessio - Margherita di Savoia», la Regione concede a favore della stessa un contributo straordinario di importo pari a euro 1.300.000,00, per l'anno 2023, e a euro 1.200.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, destinato a sostenere i costi derivanti dall'affidamento, ad un apposito ente da costituire in base al comma 1, delle attività tiflodidattiche e tiflologiche.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo straordinario all'ASP S. Alessio - Margherita di Savoia per la continuità dei servizi di assistenza educativa in favore di persone con disabilità visiva e pluridisabilità», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.300.000,00, per l'anno 2023, e ad euro 1.200.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche, le parole: «Nei concorsi indetti dalla Giunta e dal Consiglio regionale la percentuale dei posti da riservare al personale regionale è pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei concorsi indetti dalla Giunta regionale, una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dipendente della Giunta regionale. La medesima percentuale di riserva si applica anche al personale dipendente del Consiglio regionale nei concorsi indetti dallo stesso.»

Art. 14.

Partecipazione della Regione all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della PA di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e successive modifiche

1. La Regione, al fine di ottimizzare, efficientare e assicurare speditezza alle procedure di reclutamento del personale pubblico, anche con riferimento alle necessità di rafforzamento della capacità amministrativa in funzione del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare all'associazione riconosciuta FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della PA, di seguito denominata FORMEZ PA, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 6/2010 e successive modifiche.

2. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di personale, da lui delegato, provvede agli ulteriori adempimenti necessari alla partecipazione alla FORMEZ PA.

3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di personale, da lui delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 5.000,00, a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) per l'anno 2022, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, nella voce di spesa di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per gli anni a decorrere dal 2023, mediante l'integrazione per euro 5.000,00, per ciascuna annualità, della voce di spesa di cui al programma 03 della missione 01, titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1, iscritte, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni a decorrere dal 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 15.

Disposizioni in materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari

1. In sede di prima applicazione, con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari della IX legislatura relativi all'esercizio 2013, non si applica l'obbligo di restituzione di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica,



nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia dichiarato l'impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto presentato a causa della mancata restituzione della documentazione da parte del gruppo consiliare cessato con la fine della legislatura.

Art. 16.

Fondazione di partecipazione per la gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano - Ventotene

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale n. a partecipare alla costituzione, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, di una Fondazione di partecipazione alla quale affidare il compito di elaborare il Piano strategico di sviluppo culturale e definirne le modalità di attuazione nonché la gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano-Ventotene, di seguito denominata Fondazione.

2. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore a quello stabilito dalla legislazione statale e regionale vigente;

b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

3. Lo statuto della Fondazione prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l'istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori ovvero attraverso iniziative di co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale rispetto agli obiettivi di cui al comma 2 e agli obiettivi e allo scopo della costituenda Fondazione.

4. Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

5. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», della missione 05 «Tu-

tela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie», delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscriverne nel titolo 3 del programma 01 della missione 05, denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione per la gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano - Ventotene», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscriverne nel titolo 1 del programma 01 della missione 05, denominata: «Spese relative al funzionamento ed alle attività della Fondazione per la gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano - Ventotene», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.

Art. 17.

Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni

1. Al fine di consentire il completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni, nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 1 «Spese correnti», è istituito il «Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni».

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni di cui al medesimo comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale n. e sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa tra la Regione e i comuni interessati.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 400.000,00, per l'anno 2022 e a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.



Art. 18.

Modifica alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 «Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio -ASTRAL S.p.a.» e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2002 e successive modifiche, dopo le parole: «consulenza ed assistenza» sono aggiunte, infine, le seguenti: «nonché realizzazione di opere edili, civili e industriali».

Art. 19.

Disposizioni in materia di beni locati o concessi a canone ricognitorio

1. I beni immobili oggetto di contratto di locazione ad uso non abitativo di cui all'art. 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori e successive modifiche, ovvero di provvedimento di concessione per uso non abitativo di cui all'art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale e successive modifiche, possono essere alienati secondo le procedure di cui al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) e successive modifiche, riconoscendo ai locatari e ai concessionari i diritti previsti all'art. 8 del medesimo r.r. 5/2012 e, ove necessario, previo passaggio dei beni al patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 521 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

Art. 20.

Finanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 «Tutela, Governo e gestione pubblica delle acque» e successive modifiche

1. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), è inserita l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 5/2014, concernente il fondo regionale per la ripubblicizzazione delle acque, di cui al programma 04 «Servizio idrico integrato» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 21.

Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare


1. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8/2019, concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» titolo 2 «Spese in conto capitale», è incrementata per euro 1.200.000,00, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 22.

Anticipazione delle risorse per gli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio

1. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio, come individuati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 22 dicembre 2021, n. 79 «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», in coerenza con il cronoprogramma della spesa e tenuto conto del profilo finanziario di cui alla predetta deliberazione, le risorse ivi previste e assegnate con vincolo di destinazione a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, pari a euro 192.241.643,59 per gli anni dal 2022 al 2026, sono anticipate dalla Regione in misura pari ad euro 53.546.725,21, per l'anno 2022 e a euro 21.823.432,98, per l'anno 2023, mediante l'istituzione, all'interno del bilancio regionale 2022-2024, delle seguenti voci di spesa:

a) nel programma 06 «Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 2, delle voci di spesa denominate «Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 79/2021 - Rinnovo flotta autobus», con uno stanziamento, tenuto



conto del relativo piano dei conti finanziario, pari, per l'anno 2022, rispettivamente, a euro 20.462.575,90 e a euro 20.000.000,00;

b) nel programma 03 «Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 2, della voce di spesa denominata: «Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 79/2021 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio di Roma Capitale», con uno stanziamento pari a euro 975.964,47, per l'anno 2023;

c) nel programma 09 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2, della voce di spesa denominata: «Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 79/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico», con uno stanziamento pari a euro 13.084.149,31, per l'anno 2022 e ad euro 20.847.468,51, per l'anno 2023.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto l'incremento per euro 53.546.725,21, per l'anno 2022, e per euro 21.823.432,98, per l'anno 2023, dell'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, stabilita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2021.

3. Le risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi della deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 79/2021, e anticipate dalla Regione ai sensi del comma 1, per complessivi euro 75.370.158,19, a valere sulle annualità 2022 e 2023, sono versate all'entrata nella tipologia 200 «Contributi agli investimenti», del titolo 4 «Entrate in conto capitale», rispettivamente, per euro 32.526.234,95 per il 2024, per euro 42.183.717,54 per il 2025 e per euro 660.205,70 per il 2026, al fine di provvedere al rimborso anticipato dell'eventuale debito contratto ai sensi del comma 2 ovvero alla riduzione del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi del medesimo comma 2 nonché, per l'eventuale quota eccedente, alla copertura del disavanzo regionale o alla riduzione del debito.

4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione della quota relativa al rimborso anticipato di cui al comma 3, si provvede mediante l'integrazione della voce di spesa del programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione 50 «Debito pubblico», titolo 1 «Spese correnti», per euro 990.785,61, per l'anno 2023, e per euro 1.394.588,90 per l'anno 2024, e la corrispondente riduzione del fondo per le spese obbligatorie, di cui al programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20, titolo 1, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 21/2021.

Art. 23.

Modifica all'art. 19 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, relativo all'incremento di fondi speciali e disposizioni finanziarie varie

1. Al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2022 dopo le parole: «Valllunga S.p.a.» sono inserite le seguenti: «e da Automobile club d'Italia (ACI) Sport S.p.a.» e le parole: «, da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sport e sicurezza stradale» sono soppresse.

2. L'autorizzazione di spesa relativa all'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 11/2022, di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per un importo pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022-2023, e pari a euro 150.000,00 per l'annualità 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.


Art. 24.

Misure di sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni

1. Al fine di sostenere le imprese agricole di piccole dimensioni che, a causa della pandemia da COVID 19, della crisi ucraina e della perdurante siccità, abbiano sostenuto nel primo semestre 2022 un incremento dei costi aziendali superiore al 30 per cento rispetto a quelli relativi al primo semestre 2019, la Regione concede, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto alle imprese con meno di cinquanta dipendenti e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, aventi la sede legale o un'unità operativa nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Misure di sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.



Art. 25.

Misure a sostegno dei consorzi di bonifica per la crisi idrica

1. Al fine di garantire la regolare gestione delle risorse idriche e salvaguardare il territorio regionale, la Regione sostiene i consorzi di bonifica contribuendo ai maggiori oneri sostenuti dagli stessi a causa dell'attuale situazione emergenziale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 01 «Difesa del suolo» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Misure a sostegno dei consorzi di bonifica per fronteggiare la crisi idrica», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

3. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al presente articolo.

Art. 26.

Contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca

1. La Regione, al fine di sostenere la ripresa del settore della pesca colpito dalla crisi internazionale in atto, concede contributi alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e alle imprese di pesca professionale in acque interne.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e dei seguenti criteri:

a) limite massimo di euro 35.000,00 per ciascuna impresa;

b) alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni i contributi sono determinati tenendo conto della stazza di ciascuna imbarcazione gestita dall'impresa in misura pari a:

1) euro 1.000,00, per ciascuna imbarcazione con stazza inferiore a 10 *Grosse Tonnage* (GT);

2) euro 150,00, per GT per ciascuna imbarcazione con stazza uguale o superiore a 10 GT;

c) alle imprese di pesca professionale in acque interne i contributi sono concessi in misura pari a euro 1.000,00 per ciascuna impresa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1, della voce di spesa denominata «Contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.500.000,00 per l'annualità 2022, mediante corrispondente riduzione del-

le risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti» titolo 1.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 agosto 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

23R00111

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 22.

Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.RA. e disposizioni in materia di società *in house* della Regione.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 122 Speciale del 26 agosto 2022*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 72/3 del 2 agosto 2022;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 22 agosto 2022, n. 22.

Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.RA. e disposizioni in materia di società *in house* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società *in house* della Regione.

Capo I

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione nel rispetto dei limiti posti dall'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) per il mantenimento di partecipazioni in società pubbliche e ai fini del processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle società *in house*, disciplina con la presente legge:

a) gli aspetti generali inerenti la definizione degli indirizzi strategici, la razionalizzazione dei costi nonché l'individuazione di criteri per l'esercizio del controllo analogo per le proprie società *in house*;

b) le modifiche necessarie alla conclusione del processo di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.a. nella società Fi.R.A. (Finanziaria regionale abruzzese) S.p.a.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge in materia di partecipazioni pubbliche della Regione resta ferma la disciplina generale contenuta nel decreto legislativo n. 175/2016.

Art. 2.

Indirizzi strategici per le società in house

1. In sede di approvazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e in coerenza con il medesimo periodo di programmazione, la Regione definisce, nel quadro dei contenuti previsti dall' allegato 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli indirizzi strategici per le attività delle proprie società *in house* tenendo conto dei generali principi di equilibrio di bilancio e dell'esigenza di una maggiore e costante razionalizzazione dei costi.

2. Nell'ambito del quadro finanziario delle risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria contenuto nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) sono individuate, fra l'altro, le risorse finanziarie necessarie alle attività delle società *in house* della Regione.

3. Gli indirizzi strategici per le società *in house* di cui al comma 1 sono aggiornati in occasione dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR.

4. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente per ognuna delle proprie società *in house*, mediante gli strumenti definiti per il controllo analogo, esercita la vigilanza sull'attuazione degli indirizzi strategici di cui al comma 1, nonché il controllo sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 2.

Art. 3.

Controllo analogo congiunto sulle società in house

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle proprie società *in house*, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche nel rispetto dell'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016.

Art. 4.

Autorizzazione alla fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.a. nella società Fi.R.A. (Finanziaria regionale abruzzese) S.p.a.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, con la presente legge è autorizzata la fusione per incorporazione della società *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.a. nella società Fi.R.A. (Finanziaria regionale abruzzese) S.p.a. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2504 del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, la società Fi.R.A. S.p.a. subentra alla società incorporata Abruzzo Sviluppo S.p.a. in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali anteriori alla fusione.

3. Per effetto della fusione, al personale di Abruzzo Sviluppo S.p.a. che transita alle dipendenze Fi.R.A. S.p.a. si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano, per quanto applicabili, le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)).

Art. 5.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 87/1987

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale, possono assumere la qualità di soci della società *in house* Fi.R.A. S.p.a. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio della Regione, nonché le associazioni tra enti pubblici anche in forma consortile.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 87/1987

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 87/1987 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, nell'ambito delle finalità perseguibili dalle proprie società partecipate, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 175/2016, previa sottoscrizione di apposita convenzione e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamento *in house providing*, con particolare riferimento all'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvale della Fi.R.A. S.p.a. per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti nell'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mediante gli affidamenti diretti consentiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016, nonché delle attività in materia di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione delle risorse umane.»


2. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 87/1987 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle attività svolte dalla società *in house* Fi.R.A. S.p.a. a favore della Regione per l'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la concessione di aiuti di Stato al sistema regionale delle imprese sotto forma di strumenti finanziari e/o fondi rotativi, le quote di risorse già destinate dai predetti Programmi a tali strumenti finanziari e non più soggette al vincolo stabilito dai rispettivi Programmi permangono nella disponibilità della medesima società *in house*, per la riprogrammazione a cura del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 87/1987

1. L'art. 6 della legge regionale n. 87/1987 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Organi di amministrazione e controllo delle società e modalità organizzative e di funzionamento*). — 1. La società è am-



ministrata secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016. Per le modalità di nomina, di revoca, nonché per la durata dell'incarico dell'organo di amministrazione si rinvia alle disposizioni sulle società contenute nel codice civile.

2. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione, individuati tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.

3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.

4. Lo Statuto disciplina le modalità organizzative e di funzionamento della società nel rispetto delle norme sulle società contenute nel codice civile e delle norme generali di diritto privato per tutto quanto non derogato dal decreto legislativo n. 175/2016.».

Art. 8.

Disposizioni di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile, tutti i riferimenti alla società Abruzzo Sviluppo S.p.a. contenuti in tutte le leggi e regolamenti regionali e negli atti vigenti si intendono riferiti alla società Fi.R.A. S.p.a., a partire dalla data indicata nell'atto di fusione.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 59 (*Gestione in house providing* della Fi.R.A. S.p.a. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della Fi.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese)), le parole «in qualità di socio unico della Fi.R.A. S.p.a.» sono soppresse.

2. L'art. 4 della legge regionale n. 87/1987 è abrogato.

3. L'art. 5 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale) è abrogato.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Il presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, non essendo state applicate al progetto di fusione predisposto le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile, che prevedono la definizione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro e la definizione delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

Capo II

Art. 11.

Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni della Fi.R.A. S.p.a.

1. All'esito del completamento del processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.a., la Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale, al fine di non disperdere il patrimonio funzionale e professionale detenuto dall'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, ritenuto di importanza strategica per il miglioramento della capacità formativa e progettuale della Regione, assorbe, ad integrazione e rafforzamento della propria offerta di servizi, le funzioni statutarie originariamente attribuite all'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, in stato di liquidazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta ogni atto necessario ad assicurare l'adeguamento dello Statuto di Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale all'assunzione delle nuove funzioni ed apporta le eventuali modifiche ed integrazioni al relativo contratto di servizio.

3. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1.

4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale è autorizzata ad incrementare la dotazione organica vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziati ai sensi del comma 7, attraverso il reclutamento di personale qualificato idoneo a svolgere le funzioni aggiuntive di cui al comma 1.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016, la Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale, nell'ambito delle procedure di selezione volte al reclutamento del personale di cui al comma 4, valorizza l'esperienza professionale maturata nel settore della formazione.

6. Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale provvede all'integrazione della dotazione organica e all'attivazione delle procedure di selezione di cui al comma 4 al termine del processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.a. ed entro sessanta giorni dalla conclusione degli adeguamenti statutari e contrattuali di cui al comma 2.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificabili in euro 240.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa dello stato di previsione del bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2022, 2023 e 2024:

a) in aumento per euro 240.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato «Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale, servizi per la formazione», Titolo 1, Missione 15, Programma 02, in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024;

b) in diminuzione per euro 240.000,00, Titolo 1, Missione 20, Programma 03, in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024.

8. Per le annualità successive al 2024 si provvede attraverso la legge di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/3 del 2 agosto 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(*Omissis*).

23R00105

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 23.

Istituzione del premio "One Health Award".

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 122 - Speciale - del 26 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 72/4 del 2 agosto 2022;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 22 agosto 2022 n. 23 (Istituzione del premio «One Health Award»).



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Istituzione del premio «One Health Award»

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere l'istituzione del premio per la salute unica e globale «One Health Award» è autorizzata la spesa complessiva di euro 450.000,00 ripartita equamente nel triennio 2022, 2023 e 2024 a cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocato al titolo 1, Missione 05, Programma 02 del bilancio regionale 2022-2024.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 1, per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, è assicurata mediante

la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio finanziario 2022 per competenza e cassa, esercizi finanziari 2023 e 2024 per competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 «Attività culturali interventi diversi nel settore culturale», capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Finanziamento per l'istituzione del premio One Health Award», per euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per le annualità successive al 2024, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

3. Al Dipartimento regionale preposto alle attività culturali è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/4 del 2 agosto 2022, ha approvato la presente legge.

Il presidente: SOSPIRI

23R00106

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-016) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 4 2 2 *

€ 2,00

